N. 06650/2013 REG.RIC. 25/09/13 23:35

N. 03742/2013 REG.PROV.CAU. N. 06650/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6650 del 2013, proposto da:

Giuseppe Muolo, rappresentato e difeso dagli avvocati Natalia Pinto e Pierfelice Annese, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Comune Di Monopoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso Maria Rosaria Neri in Roma, via Filippo Marchetti, 19;

Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per Beni Architettonici e paesaggistici Province di Bari e Foggia, in persona dei rispettivi rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

N. 06650/2013 REG.RIC. 25/09/13 23:35

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 366/2013, resa tra le parti, concernente demolizione opere edilizie abusivamente realizzate e ripristino dello stato dei luoghi

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli e del Ministero per i beni e le Attività culturali e della Soprintendenza per beni architettonici e del Paesaggio di Bari e Foggia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2013 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l'avvocato Pinto e l'avvocato Petretti per delega dell'avvocato Dibello;

Considerato che l'appello non appare assistito da fumus boni iuris risultando condivisibili i rilievi svolti dal giudice di primo grado in ordine alla legittimità degli atti in primo grado impugnati, stante il vincolo paesaggistico gravante sulla area e la ritenuta incompatibilità dell'intervento edilizio realizzato sine titulo;

Considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge

N. 06650/2013 REG.RIC. 25/09/13 23:35

l'appello (Ricorso numero: 6650/2013).

Spese del presente giudizio cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)